CONSORZIO DI BACINO 16

Via Giannone n. 3 - 10036 Settimo Torinese (TO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 51 *del registro delle deliberazioni* **11/12/2020**

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO CONSOLIDATO.

Il giorno **undici** del mese di **Dicembre** dell'anno **duemilaventi**, alle ore **17:16** nella sede di via Giannone 3 a Settimo Torinese, a seguito di regolare convocazione si riunisce il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del *Consorzio di Bacino 16***, dei quali sono membri i Signori:

N	Cognome e Nome	Qualifica	Pr.
1	MASSONE ANTEO	Presidente	Presente
2	BALBO DONATELLA	Vice Presidente	Presente
3	DE LUCIA ANTONIO	Consigliere	Presente
4	MENSIO FEDERICO CARLO VILFREDO	Consigliere	Presente
5	MARTINO DANIELA	Consigliere	Assente

Totale Presenze 4 Totale Assenze 1

Assume la presidenza **il Presidente del Consiglio di Amministrazione**, **Avv. Anteo Massone.**

Partecipa **il Segretario**, **Dr.ssa Alessandra Sferra**.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, invita il Consiglio di Amministrazione a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, fra i quali l'argomento in oggetto.

A relazione del Presidente

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;

- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo a quello di riferimento, termine differito, per l'anno 2020 in relazione all'esercizio 2019, al 30/11/2020 dall'art. 110 del DL 34/2020 (c.d. "Rilancio");

- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL;

- che il Consorzio di Bacino 16 è un consorzio di Enti locali avente esclusivamente funzioni amministrative di governo che non gestisce attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, per il quale trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme previste per gli Enti Locali in forza del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 140 del vigente T.U. Enti Locali approvato con ilD. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO CHE:

ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

   L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
   Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

   3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

   a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

RILEVATO INOLTRE

- che il Consorzio di Bacino 16 partecipa al capitale delle seguenti società:

Società partecipazione	Sede	Quota di
Seta Spa	Settimo Torinese	18,78%
Sat - Serv. Ammin. Territoriali s.c.r.l.	Settimo Torinese	1,28%

- che nel Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018 - 2020 e nella nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020, approvati con deliberazioni assembleari n. 3 e 4 del 16.1.2018 e che qui si intendono integralmente richiamati per quanto di interesse del presente provvedimento, sono evidenziate le società di capitale direttamente o indirettamente partecipate dal Consorzio di Bacino 16;

- che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Consorzio sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

- che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) *Irrilevanza,* quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

[...]
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto ,sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata».

Vista l'allegata relazione del Responsabile Finanziario che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto;

DATO ATTO CHE

In base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati, nessuno degli enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate dal Consorzio di Bacino rientra nel perimetro di consolidamento, per le ragioni evidenziate nella relazione allegata al presente atto (allegato A);

Che la verifica dovrà essere nuovamente effettuata prima del rendiconto 2020, dando eventualmente atto in quella sede che non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;

Che alla data attuale n. 24 Comuni consorziati hanno deliberato di acquistare pro-quota la partecipazione in Seta SpA detenuta dal Consorzio e che sono stati sottoscritti n° 7 atti di trasferimento;

RILEVATO infine che la deliberazione del CDA n. 13 dell'11.7.2018 si era dato indirizzo per la formulazione di un quesito al MEF - Ragioneria Generale dello Stato, quesito richiesto ed inoltrato in data 20.09.2018 via PEC, a tutt'ora rimasto senza risposta;

VISTI

- Lo Statuto Consortile ed i vigenti Regolamenti;
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 14/7/2020 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 - Sezione strategica e sezione operativa";
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 14/7/2020 ad oggetto: " Approvazione schema Bilancio di Previsione 2020/2022. Proposta all'Assemblea Consortile";
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22/07/2020 avente ad oggetto "Avvio del ciclo della performance 2019. approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022. Assegnazione ai responsabili delle competenze gestionali e dotazioni finanziarie".

- Tutto ciò premesso;

Per i sopraesposti motivi si propone affinché il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del "Gruppo Consorzio di Bacino 16", in qualità di capogruppo, i seguenti organismi partecipati:

Società partecipazione	Sede	Quota di
Seta Spa	Settimo Torinese	18,78%
Sat - Serv. ammin. territoriali s.c.r.l.	Settimo Torinese	1,28%

2) di dare atto che nessuno dei predetti soggetti rientra nel perimetro di consolidamento, per le ragioni evidenziate in premessa e nella relazione (allegato A) qui integralmente richiamate, fatta salva l'ulteriore verifica che verrà effettuata in sede di rendiconto 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata

il Segretario	il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr.ssa Alessandra Sferra	Avv. Anteo Massone